

REGOLAMENTO (CE) N. 1672/2001 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2001

in ordine al regolamento (CE) n. 2809/2000 che stabilisce le modalità di applicazione, per i prodotti del settore cerealicolo, dei regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli provenienti, rispettivamente, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Romania e dalla Repubblica di Polonia che abroga il regolamento (CE) n. 1218/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2809/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli provenienti, rispettivamente, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Romania ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2864/2000 ⁽⁴⁾, ha fissato in particolare i quantitativi di grano tenero originario della Romania che possono beneficiare di un accesso preferenziale in virtù dell'accordo europeo concluso con tale paese.
- (2) La Commissione è tenuta a fissare un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di importazione qualora essi superino il contin-

gente annuo. Le domande di titolo presentate il 13 agosto 2001 per l'importazione di grano tenero in provenienza dalla Romania vertono su 118 350 tonnellate, mentre il quantitativo massimo che può essere importato con il beneficio dell'esonero di un dazio all'importazione è pari a 23 700 tonnellate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli per l'esonero di un dazio all'importazione, nel quadro del contingente relativo alla Romania di cui al regolamento (CE) n. 2809/2000, presentate il 13 agosto 2001 per il grano tenero di cui ai codici NC 1001 90 91 e 1001 90 99, e trasmesse alla Commissione, sono accolte previa applicazione ai quantitativi in esse indicati di un coefficiente pari a 0,200253.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 333 del 29.12.2000, pag. 3.